

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1176	
Disegno di legge (Rinvio):		
Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (3872) . . .		
PRESIDENTE	1176	
VESPIGNANI	1176	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori TRABUCCHI ed altri: Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3951);		
CRUCIANI ed altri: Estensione alle vedove e ai familiari dei caduti in guerra e per cause di guerra della tredicesima mensilità e dell'assistenza mutualistica (80);		
ABELLI e CRUCIANI: Modifiche alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e sulle pensioni di guerra per quanto riguarda le orfane nubili (937)		
PRESIDENTE	1176, 1177, 1185, 1187, 1188, 1190, 1192, 1193, 1199	1176
ANGELINO PAOLO	1182, 1185	1182, 1192
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1182, 1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1192, 1199	1182, 1185, 1186, 1187, 1188, 1185, 1186, 1187, 1188, 1185, 1186
CASTELLUCCI	1182	1182, 1185
MARZOTTO	1182, 1185	1177, 1184, 1186
NICOLETTO	1177, 1184, 1186	1184, 1185, 1186, 1187, 1190, 1193, 1199
RAFFAELLI	1184, 1185, 1186, 1187, 1190, 1193, 1199	1176, 1185, 1186, 1188
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	1176, 1185, 1186, 1188	1180, 1185, 1187
ZUGNO	1180, 1185, 1187	
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3940);		
DOSI e LONGONI: Detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche (3524)		
PRESIDENTE	1199, 1203	1199, 1201
AZZARO, <i>Relatore</i>	1199, 1201	

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1201, 1202, 1203
MARZOTTO	1200, 1202
TURNATURI	1201, 1202
VESPIGNANI	1201, 1203
ZUGNO	1203

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1203
----------------------	------

La seduta comincia alle 10,5.

ZUGNO, *Segretario f.f.* legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Grezzi e Villani sono sostituiti rispettivamente dei deputati Bigi e Tempia-Valenta.

Rinvio del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (3872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (3872).

Il Relatore onorevole Loreti ha chiesto un breve rinvio della discussione.

VESPIGNANI. Pregherei il Governo di voler mettere a disposizione della Commissione l'elenco delle istanze di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si riserva di far pervenire alla Commissione l'elenco in parola.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Senatori Trabucchi ed altri: Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3951); Cruciani ed altri: Estensione alle vedove e ai familiari dei caduti in guerra e per cause di guerra della tredicesima mensilità e dell'assistenza mutualistica (80); Abelli e Cruciani: Modifiche alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e sulle pensioni di guerra per quanto riguarda le orfane nubili (937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi, Salerni, Conti, Maier, De Luca Angelo, Angelilli, Bernardinetti, Salari, Franza, Carelli, Bosso: « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » (3951); e dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, Romualdi: « Estensione alle vedove e ai familiari dei Caduti in guerra e per cause di guerra della tredicesima mensilità e dell'assistenza mutualistica » (80); Abelli e Cruciani: « Modifiche alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e sulle pensioni di guerra per quanto riguarda le orfane nubili » (937).

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore.* La proposta di legge presentata dal senatore Trabucchi giunge al nostro esame dal Senato, dove è stata approvata. Ad essa sono abbinata due proposte di legge: quella n. 80, d'iniziativa degli onorevoli Cruciani, Grilli e Romualdi, che ritengo interamente assorbibile dal citato schema Trabucchi; e quella n. 937, a firma degli onorevoli Abelli e Cruciani, della quale sembra assorbibile il solo articolo 2.

La materia delle pensioni di guerra attende un nuovo testo. Sono anni ormai che se ne parla e sono mesi e mesi che forma oggetto di discussione da parte della V Commissione del Senato, scontrandosi con la irrilevanza dei mezzi che, almeno finora, il Ministero del tesoro ha in proposito messo a disposizione. In tali condizioni è sembrato opportuno far precedere alla riforma generale dei

trattamenti pensionistici un provvedimento parziale, qual è quello odierno, che accoglie il principio di un aumento, sia pur minimo, delle pensioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove, degli orfani, dei genitori a carico e dei collaterali, insieme alla cancellazione di alcune incongruenze legislative, non più rispondenti al carattere obiettivo del fenomeno bellico moderno, in cui le mutilazioni e i danni fisici subiti dai civili sono ormai pari a quelli dei militari in divisa e degli eserciti in armi. Viene quindi del tutto annullata la anacronistica distinzione — del resto già attenuata dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 — fra mutilati e invalidi per ferite, lesioni o infermità acquisite in servizio presso i reparti al fronte, e mutilati e invalidi che le medesime ferite, lesioni e infermità hanno acquisite in azioni episodiche di guerra, in servizio di smistamento o, si badi, per qualunque altra causa connessa con la globalità del fatto bellico, ivi compresa quindi la prigionia. V'è inoltre l'equiparazione ai fini pensionistici degli studenti universitari fino a ventisei anni di età, dei minorenni, e una mutazione significativa e importante per ciò che riguarda il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Oltre a ciò la presente legge è, essenzialmente in fatto di distribuzione, la più equa possibile, nei limiti delle possibilità, degli stanziamenti disposti dal Governo per gli esercizi 1966-67, con una corresponsione di tredicesima mensilità che dovrebbe avere decorrenza dal 1968. Gli stanziamenti a nostra disposizione sono, come è noto, di 25 miliardi per l'anno in corso, mentre per il 1966 si può contare soltanto su sei miliardi. Si tratta quindi di 31 miliardi complessivi, che il Senato, nella sua saggezza, ha assegnato per metà in aumento delle pensioni dirette e per metà a favore di quelle indirette: a favore cioè dei genitori vecchi, delle vedove, orfani, collaterali e assimilati cui si fa riferimento alle tabelle G, I, M, N, O e L della proposta di legge al nostro esame.

Perché mai tutto questo? Perché una così salomonica decisione del Senato?

In effetti il Senato ha voluto dar seguito al voto della Commissione finanze e tesoro di Palazzo Madama e all'impegno assunto dal Governo nel 1964, riservando i primi fondi disponibili per adeguare soprattutto le pensioni indirette che, com'è noto, non erano state toccate da alcuni anni.

Pertanto l'assegno di previdenza per le vedove e i genitori, titolari di pensioni indirette per causa di guerra, passa dalle attuali

66 mila lire a 90 mila lire l'anno, e allo stesso importo di 90 mila lire sale quello degli orfani e dei collaterali che, ora, è soltanto di 30 mila lire l'anno. Aumenta anche di 21 mila lire l'anno il trattamento della Tabella O e della Tabella I per le pensioni indirette. Quanto alle pensioni dirette c'è un aumento che parte da cifre più sensibili per la prima categoria — cinquemila lire al mese — e scende alla cifra minima di 750 lire al mese per l'ottava categoria. Vi è, poi, la decorrenza che va dal 16 settembre 1966 per le categorie dalla prima alla sesta, e dal 1° luglio 1967 per la settima e l'ottava categoria. Viene, inoltre, meglio regolato il cumulo delle invalidità e viene precisato l'assegno di superinvalidità e di incollocabilità, il che rappresenta un fatto importante.

La proposta del senatore Trabucchi ed altri, concerne circa un milione di italiani per cui le principali associazioni rappresentative hanno già dato il loro pieno consenso a questo progetto, senza, con ciò, rinunciare alle richieste finora non accolte dal Governo e dal Parlamento.

Stante la pochezza dei mezzi a nostra disposizione, il carattere transitorio del provvedimento e la provvisorietà di questo atto che vuole essere soltanto un ponte verso la riforma totale del sistema pensionistico di guerra, il Relatore ritiene di esprimere parere favorevole sul testo che ci è stato trasmesso dal Senato e raccomanda alla Commissione di volerlo accogliere sottolineando, caso mai, l'urgenza di provvedere alla definitiva sistemazione di una materia particolarmente delicata ed importante per una così benemerita categoria del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. I colleghi sanno che la nostra Commissione ha discusso varie volte i delicati problemi delle pensioni di guerra ed io mi son fatto la triste fama di essere un conoscitore di questi problemi perché, dal 1948 ad oggi, ho partecipato, credo con una certa serietà, alla discussione o alla elaborazione di diverse leggi sulle pensioni di guerra soprattutto allo scopo di difendere gli interessi dei mutilati e degli invalidi di guerra.

Debbo, però, dichiarare subito che mai una legge di questo genere è venuta in discussione davanti a noi. Si tratta di una legge ibrida cui il Senato ha dedicato un esame superficiale tanto che è stata discussa soltanto in due ore. Noi potremmo passare sopra anche al fatto che gli aumenti stabiliti sono scarsi;

ma non al fatto che il provvedimento pregiudica una serie di questioni.

Viene presentata questa proposta di legge con la firma di tutti i gruppi parlamentari, meno quella del mio gruppo e del Partito Socialista Unificato. Occorre tener conto, onorevoli colleghi, che il problema delle pensioni di guerra è estremamente dibattuto. Del 1963 ad oggi sono state presentate ben sette proposte di legge da parte di tutti i gruppi parlamentari. La D.C., sia in quanto gruppo più forte, sia perché evidentemente le sta più a cuore che agli altri il problema dei pensionati di guerra, ne ha presentate due! E di tutte è stata iniziata la discussione al Senato. Il 23 maggio, però, il Ministro del tesoro proclama « alto là, non ho più soldi. Le entrate del bilancio non sono sufficienti ». Fa quindi quella dichiarazione catastrofica che poi, a più riprese, abbiamo sentito ripetere in questa sede e in Aula; tanto che una volta mi sono permesso di dire: qui c'è un mentitore, o io o il Ministro. Vorrei sapere chi è che mente: le cifre fornite dal Ministro Preti sono infatti in contrasto con quelle fornite dal Ministro del tesoro.

Il Governo è stato sollecitato dal Parlamento a nominare una Commissione ministeriale che affrontasse il problema. Questa Commissione ha lavorato per mesi e mesi, e il risultato di tale lavoro è ora chiuso in un cassetto. In conclusione, noi siamo qui ancora, nel 1967, a discutere delle pensioni di guerra!

Il provvedimento odierno presenta a mio avviso un aspetto particolare: la trasformazione in legge, cioè, di alcune questioni già risolte praticamente dalla Corte dei conti o dal Comitato di liquidazione. Mi riferisco in particolare agli articoli 3 (la questione dei cumuli), 9 (concessione della pensione ai genitori, collaterali e assimilati), 14 (figli maggiorenni iscritti all'Università), 15 (figlie maggiorenni iscritte all'Università). Per non parlare poi di alcuni articoli, che sono veramente stupefacenti, nel senso che non fanno altro che ripetere il contenuto di altri articoli, servendosi di diverse parole.

Desidero ricordare a questo punto l'accesa discussione che si ebbe in questa sede, presente il Sottosegretario dell'epoca Cappugi. I Commissari presenti, io credo, la ricorderanno tutti (il Presidente a un certo punto mi disse, quasi sottovoce: « Onorevole Nicoletto, non vogliamo omicidi in quest'aula! »). E perché quella discussione era diventata così accesa? Perché nel corso di essa vennero denunciate alcune illegalità dimostrabili con

documenti. Con mia grande soddisfazione, debbo dire che le illegalità sono state riconosciute come tali ed eliminate. Sarà merito dell'attuale Sottosegretario, sarà merito di dodici anni di denunce, fatto si è che ad esse si è rimediato.

Ho denunciato che dal 1954 la Commissione medica superiore non era più collegiale e praticava un nuovo tipo di democrazia. Il presidente chiamava un relatore e gli chiedeva il suo parere; lo chiedeva ad altri quattro o cinque relatori, e poi faceva quello che voleva lui. E ciò veniva chiamato un nuovo tipo di collegialità! In questa maniera sono passati 130 mila pareri. Adesso la Commissione medica superiore è tornata alla collegialità per cui tre medici si riuniscono, discutono ed esaminano le varie pratiche; però i 130 mila pareri emessi, quasi tutti fiscalmente negativi, non saranno più corretti. E gli enormi danni prodotti dalla legge in questi dieci anni chi li pagherà?

La cosa più grave è rappresentata da quei decreti illegali, sempre così dichiarati dalla Corte dei conti, che erano stati firmati dall'allora Sottosegretario onorevole Preti.

Chi provvederà, ora, a porre rimedio a tutte queste ingiustizie? Il Sottosegretario che allora ha fatto tutto questo oggi è Ministro!

In tutti questi mesi ciò che più mi ha stupefatto è stato il vedere i vostri sorrisi di fronte alle amenità del Ministro Preti. Anche recentemente io sono intervenuto per denunciare questa situazione di illegalità.

A Milano, ad esempio, la Commissione medica si reca in sanatorio per visitare un ammalato ma, per poter accertare il decorso della malattia, gli dice che occorrerà una nuova visita dopo 5 mesi; alla scadenza di questo periodo avviene una nuova visita ed un'altra proroga di 5 mesi, sicché il malato deve aspettare dieci mesi o un anno per ottenere che si riconosca l'aggravamento. Ma quale legge stabilisce che, dopo aver fatto la domanda di aggravamento, il malato debba aspettare un anno? Ma non è tutto. Dopo due o tre esami il malato vede riconosciuto il diritto alla pensione di prima categoria, allora esce dal sanatorio e ritorna a casa. Ma cosa avviene? Avviene che la Commissione si reca a casa dell'ammalato per dirgli: « Guarda che ci siamo sbagliati perché tu non hai diritto alla pensione di prima categoria, ma di seconda categoria ». Ora è mai possibile che continui a vigere un tale stato di cose?

Questi fatti dimostrano che si considerano gli invalidi di guerra come dei truffatori dello Stato e non come una benemerita categoria

che ha servito il paese con sacrificio, rimanendo martoriata nelle carni.

Ma non è tutto qui. Secondo la vecchia legge se uno era riuscito ad ottenere la pensione con dolo, doveva restituire ciò che aveva percepito indebitamente; se, invece, non esisteva dolo, non percepiva più la pensione dal giorno in cui era stato scoperto e non doveva restituire nemmeno una lira. Ora, invece, per la prima volta, viene stabilita una punizione per gli invalidi incollocabili, cioè gli ammalati di mente e di tubercolosi, che omettono di denunciare un'attività lavorativa. In fin dei conti non finisce mai la tragedia dei mutilati e degli invalidi di guerra. È colpevole se, dopo 22 anni dalla fine della guerra, siamo ancora a riordinare le pensioni di guerra come se non avessimo altri problemi da risolvere? Ma si verifica anche che vi sono dei problemi già risolti e che, oggi, vengono rimessi in discussione. Guardiamo, per esempio, l'articolo 2. In esso si stabilisce che l'assegno complementare è stabilito in lire 324 mila annue, mentre prima era di lire 700 mila. Ma vi è da notare che la differenza va a carico dell'assegno di superinvalidità: insomma, non cambia nulla, salvo la formulazione. È semplicemente un giro di parole. L'articolo 5 riguarda la questione dell'incollocabilità. Dopo lunghissima discussione, quando si trattò di stabilire l'incollocabilità, eravamo arrivati a stabilire il principio che l'invalido che per malattie mentali, epilessia, tbc, fosse pericoloso a sé e agli altri, avesse diritto alla prima categoria pensionistica, per passare poi, a una certa età, nell'ambito della Previdenza sociale. Le cose non cambiano, ma sapete cosa dice l'articolo 5? L'incollocabile ha diritto al suo assegno, più alla differenza fra quest'ultimo e la prima categoria. Non cambia niente, è la stessa identica cosa. E ancora: « Resta comunque ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, a ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni ». Ma è naturale che cosa sia, non v'era certo bisogno di stabilirlo in questo articolo!

Per quanto riguarda l'articolo 12, ho cercato di capire bene la questione della reversibilità per le vedove di mutilati e invalidi di guerra che muoiono per una malattia diversa da quella in base alla quale risultano avere diritto a pensione. In realtà, non ho trovato differenze profonde. Vi sono invece dei problemi che effettivamente riguardano le vedove. La legge italiana stabilisce che quando il militare partito in guerra muore in com-

battimento, dopo avere inviato a casa la procura per sposarsi, la « fidanzata » ha diritto alla pensione. Ed è giusto che sia così. Guardate però che situazione! Il militare invia la procura e muore in guerra; con la procura vengono fatte le pubblicazioni; queste però, affisse in municipio nel 1943-44, non vengono più trovate. In seguito a ciò, la fidanzata non ha più diritto alla pensione; lo avrebbe avuto se ci fosse stata la sola procura.

L'articolo 17 è molto lungo, rimette in discussione le modalità di liquidazione delle pensioni, la questione del Comitato di liquidazione e via dicendo. Ho cercato di leggerlo attentamente, ma non vi ho trovato innovazione alcuna. Perché quindi rimettere in discussione una questione così delicata; e talvolta controversa, quando non si innova sostanzialmente in materia?

Vediamo adesso quelle che sono effettive innovazioni. L'articolo 4 stabilisce il diritto ai mutilati e invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, ad un assegno speciale non reversibile di lire 60.000 annue. Ai mutilati e invalidi che non possono lavorare, cioè, viene concesso un assegno temporaneo: ma se a ciò si è giunti seguendo lo stesso principio che riguarda tutti gli altri pensionati, tale assegno deve essere di 15.500 lire mensili. Perché mai dunque nel caso specifico se ne concedono solo 5.000? È un principio molto grave quello che qui si stabilisce, di cui gli invalidi sono preoccupati.

Ma entriamo nella realtà dei miglioramenti. Essi hanno luogo nel 1967. Ricordiamoci che gli ultimi miglioramenti risalgono al 1950 e al 1957. Mi occuperò solo di questa ultima data. Nel 1957, quando venne approvata la legge n. 616, gli aumenti erano del 600 per cento per la prima categoria, 700 per cento per la terza, quarta e quinta categoria, 800 per cento per la sesta, settima e ottava categoria. A quell'epoca, quindi, vennero stabiliti degli aumenti che erano tanto più rilevanti quanto più bassa era la categoria. I miglioramenti concessi oggi partono invece dal 25 per cento per la prima categoria, per poi diventare sempre minori, fino a giungere al 12 per cento per la settima e l'ottava categoria. Ma non basta: per le ultime due categorie, che beneficiano dell'aumento minore, la decorrenza inizia dal 1° luglio 1967, anziché dal 16 settembre 1966! Senza tener conto che il Governo non aveva alcuna intenzione di concedere aumenti di sorta per la settima e l'ottava categoria. È stato soltanto dopo l'in-

tervento dell'Associazione e dei parlamentari che ha ceduto, sia pure nella misura esigua che ho citato.

Perché queste discriminazioni fra categoria e categoria? La classe dirigente italiana non si rende conto che chi ha sacrificato anche semplicemente un'unghia per il proprio Paese ha diritto ad un riconoscimento, almeno morale. In Francia, dove c'è un'altra classe dirigente, la pensione di guerra non decorre dal 30 per cento di invalidità, bensì dal 5 per cento... Altra mentalità, altra coscienza!

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una considerazione che è impossibile non fare in ordine alla evoluzione del bilancio nel suo complesso durante un decennio? Per l'esercizio 1957-58 le entrate e le uscite (grosso modo equivalenti) erano di circa 3 mila miliardi. Oggi questa cifra è aumentata a circa 8-9.000 miliardi. Il Paese è cresciuto, con nuove ricchezze, nuove esigenze. Si è avuto anche il « boom » economico... e il Ministro Colombo il 25 maggio dichiara ai mutilati che non può concedere niente: « Vedremo in seguito, qualcosa forse si potrà fare... ». Vorrei fare una domanda: qual è stato dal 1957 ad oggi l'aumento del costo della vita?

Ho cercato di chiedere e mi è stato detto che si tratta dell'80 e anche del 120 per cento; ma facciamo conto che sia solo del 60 per cento. Quale congruenza esiste fra questa lievitazione del costo della vita e l'aumento del 12 per cento che per di più si applicherà nel 1968?

C'è da fare qualche altra osservazione; con l'articolo 7 l'assegno di previdenza viene aumentato di lire mille e, con l'articolo 8 si concede la tredicesima mensilità alle categorie dalla seconda all'ottava, però a condizione che l'invalido non presti attività lavorativa. Ma io credo che la pensione non deve avere niente a che fare con il lavoro. Perché questa taccagneria verso gente che tanto ha dato per il proprio paese? È incomprensibile!

Con l'articolo 19 si stabilisce la decorrenza del 16 settembre 1966 per le categorie dalla prima alla sesta, mentre per la settima e l'ottava tale decorrenza è portata al 1° luglio 1967. Ma quale principio può giustificare tale discriminazione? Forse perché non si voleva dare alcun riconoscimento alle ultime due categorie in base alle indicazioni date dall'allora Sottosegretario Preti. La legge è legge ed ognuno ha il diritto di pretendere quanto gli spetta!

Io posso capire che si debba essere molto più larghi con la prima categoria, ma le

altre categorie hanno identici diritti per quanto concerne le decorrenze. Non è giusto che per soli due miliardi di spesa in più si cerchi di infrangere un principio che, nelle pensioni di guerra è fondamentale, e si tenti di porre le basi per eventuali future modifiche che noi assolutamente non possiamo accettare.

Ultimamente ho dato incarico ad un amico perché mi calcolasse il numero delle vedove e degli orfani della guerra 1915-18 e valutasse, quanti mutilati ed invalidi non hanno chiesto i benefici cui avevano diritto per legge. Da questa ricerca è risultato che migliaia di vedove e di orfani avevano diritto agli assegni di previdenza da 30-40 anni e nemmeno lo sapevano. Sulla base di queste informazioni ho calcolato che il 5-10 per cento di queste categorie più bisognose non sapevano nemmeno di aver diritto ai benefici stabiliti dalla legge. Sarebbe, quindi, un atto di giustizia intervenire d'ufficio nei riguardi di queste persone a cui tutti dobbiamo del rispetto. Certamente il Governo non lo farà perché dovrebbe spendere altri 15 miliardi in più.

Sulla base di queste considerazioni noi abbiamo presentato degli emendamenti che discuteremo in seguito.

ZUGNO. Debbo anzitutto dire che il provvedimento non è completo e, francamente, mi aspettavo dall'onorevole Nicoletto un attacco più a fondo che entrasse un po' più nel vivo di queste disposizioni. Indubbiamente ha fatto bene a non ricordare qui molti altri problemi dato che questa proposta di legge è uno stralcio e non viene per la prima volta davanti a noi ma è stata già approvata dal Senato con un iter tormentato. Bisogna però anche dire apertamente che questo provvedimento non ci giunge in un momento favorevole a causa delle difficoltà del bilancio dello Stato.

Ciò detto, debbo riconoscere che il provvedimento presenta il difetto di una somma stanziata non eccessiva rispetto ai fabbisogni, anzi indubbiamente inadeguata per quelle che sono le aspettative della categoria. Ha però anche dei vantaggi e dei pregi. Soprattutto vengono affermati dei principi che portano veramente la legislazione italiana in materia di pensioni di guerra a un livello di avanguardia rispetto alle altre nazioni. Basterebbe pensare per esempio alla questione della reversibilità.

L'onorevole Nicoletto ha detto: non riesco a capire bene l'articolo 12. Diciamo subito intanto che, per quanto riguarda la reversibilità, in molte nazioni (nella stessa Francia) essa è ammessa soltanto per i casi in cui la invalidità del dante causa raggiunga un de-

terminato livello, per cui sicuramente la settima e l'ottava categoria non darebbero luogo a reversibilità. Il provvedimento odierno invece la prevede, per cui bisogna considerare che le somme che vengono corrisposte non vanno limitate a ciò che viene dato all'invalido, bensì estese in relazione alla potenziale spesa per quanto riguarda orfani e vedove.

L'onorevole Nicoletto inoltre sa bene come in molte legislazioni la reversibilità è ammessa soltanto se la causa di morte è la stessa di quella che ha dato diritto alla pensione. Noi in Italia abbiamo ammesso invece la possibilità di una reversibilità non soltanto per causa di guerra, ma anche per cause diverse. V'era prima la famosa reversibilità ordinaria, che portava generalmente — tenuto conto dell'assegno di previdenza e delle altre voci — a importi superiori a quelli goduti dagli stessi pensionati, particolarmente delle ultime categorie. L'articolo 12 innova nel senso che la reversibilità ordinaria scompare, per cui non si darà più il 50 per cento alla vedova, il 60 per cento alla vedova con orfano o il 40 per cento ai due orfani, ma addirittura si dà una tabella L, che è quella che prima spettava ai non combattenti.

In proposito c'è un'altra novità molto importante: la legge sopprime la tabella D, mettendo così in sostanza tutti gli invalidi e mutilati sullo stesso piano. È indifferente infatti che l'invalidità o ferita sia capitata in zona diversa da quella di guerra, ma in qualunque punto un cittadino si sia trovato in condizioni di belligeranza, arruolato o non arruolato, e quindi in posizione di potenziale offesa e quindi di invalidità e di ferite, il suo diritto viene riconosciuto; anche sotto l'aspetto morale, pertanto, mi sembra che la legge innovi profondamente.

Novità vi sono pure in materia di cumulo. Si, dice bene l'onorevole Nicoletto: delle formule erano già state trovate; qui però abbiamo una disciplina del cumulo, abbiamo una tabella, la F 1, che rappresenta una innovazione veramente notevole.

L'onorevole Nicoletto ha criticato anche l'assegno speciale temporaneo di 60 mila lire, che egli considera come un assegno di incollocamento. In effetti è un assegno di incollocamento, ma appunto perché tale esso rappresenta una novità. In precedenza, cioè, mai si era considerato collocabile l'invalido di prima categoria.

Potrei continuare a lungo nell'elencazione delle novità: a proposito per esempio della indennità *una tantum*, che in precedenza veniva concessa soltanto alla prima categoria,

adesso diventa in sostanza la « tredicesima » e viene concessa a tutte le categorie, rimanendo salvo inoltre il principio della reversibilità, per cui anche le vedove, i genitori, gli orfani vi hanno diritto. Si obietta: ma perché la si subordina al fatto che il pensionato non lavori? Beh, insomma, si tratta di una pensione di guerra, si tratta di uno sforzo che viene fatto per andare incontro, date anche le particolari condizioni del bilancio, a chi in modo particolare è in condizione di bisogno.

Circa l'assegno di incollocabilità bisogna pensare che, nel 1957, era di 44 mila lire, mentre oggi viene portato a 186 mila lire. Constatiamo, quindi, che, in questo caso, non si tratta di un aumento del 20-30 per cento, ma di un aumento del 300 per cento. Così anche per l'assegno di previdenza ai genitori che al 31 dicembre del 1961 era di 42 mila lire e, oggi, viene elevato a 90 mila lire, con un aumento del 130 per cento. Un'altra novità importante è questa: mentre prima si faceva differenza tra gli assegni di previdenza spettanti ai genitori e quelli spettanti ai collaterali e agli orfani, oggi questa differenza non esiste più e l'assegno viene portato da 30 mila a 90 mila lire; vengono, inoltre, ammessi al godimento del beneficio gli studenti orfani fino al 26° anno di età. Perciò, nel complesso, debbo dire che si tratta di una legge che, forse, poteva fare qualche altro passo in avanti, ma, indubbiamente, di passi ne ha fatti. Per tali ragioni deve trovare la nostra approvazione col proposito di migliorarla in avvenire secondo le possibilità di bilancio.

L'onorevole Nicoletto si lamentava prima che, dopo 20 anni dalla fine della guerra, noi stiamo ancora a rivedere le pensioni. Io affermo, invece, che, per la riconoscenza che dobbiamo ai mutilati, agli invalidi, alle vedove e agli orfani di guerra, noi, in ogni momento, abbiamo il dovere di verificare tutte le possibilità che il bilancio dello Stato offre per venire incontro alle esigenze di queste categorie. Se nel 1950 non era possibile spendere 250 miliardi per le pensioni di guerra, mi auguro che, domani, le condizioni dell'economia italiana consentano di spendere di più.

Debbo dichiarare, inoltre, che sono contrario alla differenziazione delle decorrenze motivata da ragioni di bilancio; non è giusto, infatti, che, per qualche miliardo in più, si faccia decorrere l'aumento, per alcune categorie, dal 1° luglio 1967, cioè da una data successiva all'entrata in vigore della legge.

Anche per l'indennità speciale dalla seconda all'ottava categoria sarebbe giusto che si stabilisse la data dal dicembre 1967 invece che dal dicembre 1968.

ANGELINO PAOLO. Abbiamo tutti ricevuto delle lettere dalle Associazioni combattenti che lamentavano il fatto che questo non è un provvedimento riparatore data la svalutazione subita dalla gran massa delle pensioni.

Voglio far rilevare all'onorevole Zugno il depauperamento che esse hanno subito a causa dell'aumento del costo della vita dal 1957 ad oggi, aumento per nulla rispecchiato dagli indici forniti dall'ISTAT. Le nostre mogli sanno benissimo che gli indici dell'ISTAT non dicono la verità.

Ad ogni modo, noi finiremo con l'approvare la legge, come hanno fatto i colleghi del Senato, per causa di forza maggiore. E qualcosa e non vogliamo rifiutarlo. Sia chiaro però che questo discorso deve essere riaperto. Sappiamo cos'è la svalutazione: una macchina infernale, destinata a sanare tutti i debiti dello Stato e di tutti i debitori nei confronti dei creditori.

Ho voluto fare un conto. Qual era il debito pubblico nel 1861, all'indomani della unificazione dell'Italia? E esso sarebbe il doppio, in valore di acquisto, del debito pubblico attuale. Il che significa che la svalutazione ha aiutato non poco la macchina statale.

Vorrei far notare adesso, dopo quanto hanno detto gli onorevoli Nicoletto e Zugno, alcune sperequazioni, piccole cose, che però hanno un loro significato. All'articolo 8, per esempio, è prevista una indennità speciale di una mensilità agli invalidi di prima categoria e che comunque non svolgano attività lavorativa in proprio o in dipendenza di altri. Dalla seconda all'ottava categoria è prevista la stessa indennità, a condizione che i pensionati non siano soggetti all'imposta complementare sul reddito, così come per la prima. Mi sembra questa una discriminazione a svantaggio delle categorie inferiori.

Mi fermo qui, comunque, perché è inutile muovere delle critiche a qualcosa che poi, sia pure *obtorto collo*, dovremo approvare, proprio in seguito a tutte le sollecitazioni di cui siamo stati oggetto.

MARZOTTO. Brevissimamente, per dire il nostro pensiero sulla odierna proposta di legge, che voteremo, con alcune riserve che sono quelle espresse dall'onorevole collega che mi ha preceduto, riserve in ordine alla situazione generale del Paese, che negli ultimi

anni soprattutto ha portato a un rincaro della vita di cui non si è tenuto conto, o per lo meno non in modo sufficiente, in questo provvedimento.

Dire che quella in esame sia una rivalutazione delle pensioni è dire cosa inesatta. Quanto poi al resto, mi associo alla più volte espressa considerazione che tutto il sistema va rivisto, e non soltanto per quanto riguarda le tabelle, ma anche per quanto concerne le procedure di accertamento delle malattie e di ammissione alla pensione. Questo probabilmente è dovuto a un sistema di accertamento che è ormai vecchio e che deve essere portato a una funzionalità e una efficienza migliori.

Ciò detto, voteremo a favore della legge, in quanto qualcosa, comunque, assicura alle categorie.

CASTELLUCCI. Brevissimamente, senza entrare nel merito, dopo gli interventi finora ascoltati, vorrei far presente, come del resto tutti sanno, che non soltanto le Associazioni, che hanno raggiunto col Governo stesso una intesa per l'approvazione di questa legge nelle forme e nei limiti approvati dal Senato, ma gli stessi beneficiari chiedono a noi di approvarla sollecitamente; ed io spero che ciò avvenga oggi stesso, dato che ciò non costituisce un abbandono delle altre leggi che sono all'esame del Senato, ma soltanto uno stralcio, poiché il riordinamento generale di tutta la pensionistica sarà continuato e portato a termine dall'altro ramo del Parlamento. D'altra parte, se modesti sono i miglioramenti sul piano economico, ve ne sono anche, e molto attesi, sul piano normativo e morale, che non dobbiamo deludere.

Concludo quindi auspicando che oggi stesso si possa approvare il provvedimento, e auspicando altresì che il Governo consenta che si porti a termine la revisione globale della pensionistica di guerra.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La mia risposta è particolarmente facilitata, in quanto l'onorevole Scricciolo ha fatto una relazione chiarissima e riassuntiva di quello che è il provvedimento di legge in esame; l'onorevole Nicoletto, con la consueta sua combattività e conoscenza della legge, ha mosso critiche importanti, che non sono tutte a vuoto (certi sui rilievi sono stati accolti e i principi ammessi); l'onorevole Zugno ha risposto esaurientemente all'onorevole Nicoletto ed è quindi inutile che lo faccia io; gli altri interventi, infine, hanno chiarito alcuni punti che in fondo rispecchiano preoccupazioni di ordine generale.

Vorrei ricordare che nel corso dell'attuale legislatura giacevano al Senato ben sette disegni di legge, come ha riferito il Relatore, che riorganizzavano totalmente i criteri pensionistici di guerra. Questi disegni di legge sono stati oggetto di studio da parte del Senato; sono stati per qualche tempo trascurati, però decisamente in seguito sono stati affrontati e si è cominciato a discutere, fino ad arrivare all'articolo 12 del disegno di legge Palermo, quello che in fondo riassume tutte le istanze degli altri disegni di legge. All'articolo 12 ci siamo fermati, perché è sorto il problema della spesa.

Il Governo è stato perplesso, specialmente il Tesoro, in considerazione del fatto che il Parlamento aveva già approvato il bilancio e che pertanto altri stanziamenti, in relazione alle nuove entrate, non erano possibili. Il Tesoro si riservava di studiare il problema per vedere se, alla fine del 1967, fosse possibile stanziare qualcosa di più. Però a questo punto la Commissione sospese i suoi lavori.

Successivamente il Ministro informò le associazioni e il Senato che, per il 1967, erano disponibili 25 miliardi e che, per il 1966 era stato possibile recuperare solo la cifra di 6 miliardi. Cosa ha fatto, allora, la Commissione del Senato? Ha detto: « Prendiamo in esame i disegni di legge parlamentari e vediamo se, nell'ambito di questi disegni di legge, si possono soddisfare le varie richieste utilizzando questa modesta cifra ». Su questa base i senatori Trabucchi e Salerno stilarono un disegno di legge che si proponeva di dare una sistemazione definitiva al problema. Però quando si fecero i conti, si constatò che mancavano ancora parecchi miliardi per cui la Commissione finanze e tesoro del Senato si propose di riesaminare tutto dando incarico ai senatori Trabucchi e Salerno di preparare uno schema stralcio, stralcio che, appunto, si trova ora al vostro esame. Tenendo presenti queste considerazioni credo che la proposta di legge possa essere accettata.

Vorrei, ora, rispondere a qualche osservazione dell'onorevole Nicoletto. Per quanto riguarda l'articolo 2 egli dice che l'assegno complementare è stato riportato nella tabella della superinvalidità: bisogna, però, considerare che questa tabella ha anche modificato le malattie accettando certe tesi proposte anche dal progetto di legge Palermo.

Per quanto riguarda l'assegno di cumulo, all'articolo 3, debbo precisare che si tratta di un effettivo miglioramento in quanto la revisione è stata fatta seguendo i criteri sug-

geriti dalle associazioni e riportati dal progetto Palermo.

Sull'articolo 4 c'è da dire che l'assegno temporaneo di incollocabilità di lire 5 mila mensili, concesso agli invalidi di prima categoria, è stato proposto su indicazione delle associazioni perché in questo momento non si volevano toccare le tabelle dato il proposito di rivederle, nel loro complesso, al momento opportuno.

Nell'articolo 5, che riguarda il trattamento di incollocabilità per le categorie dalla seconda all'ottava, viene stabilito un trattamento pari a quello degli invalidi iscritti alla prima categoria con un assegno di superinvalidità - tabella E lettera G - esclusa l'indennità di accompagnamento. Si tratta di un aumento mensile di 19 mila lire, oltre al miglioramento tabellare di 10 mila lire. Credo, perciò, che non sia cosa da deplorare aver trovato il modo di dare immediatamente 29 mila lire di aumento a questi ammalati; si può dire, semmai, che sia ancora poco.

Potrei continuare ancora per confutare i rilievi mossi dall'onorevole Nicoletto agli altri articoli, però, a questo punto, mi preme di rispondere su due questioni e che concernono in primo luogo la decorrenza e in secondo luogo l'ammontare globale della spesa che può essere modesto in relazione all'aumento del costo della vita dal 1957 al 1966.

A questo punto non posso dire altro: il Parlamento ha approvato il bilancio ed io non posso certo modificarlo! Il fatto va invece tenuto presente per l'avvenire.

Do ora lettura di come sono stati ripartiti i 25 miliardi per il 1967:

I. categoria - 5.000 lire al mese, 60.000 annue, 38.506 partite, totale 2.326 milioni.

II categoria - 4.000 lire al mese, 48.000 annue, 25 mila partite, totale 1.174 milioni.

III categoria - 3.500 lire mensili, 42.000 annue, 19.578 partite, totale 805.625.

IV categoria - 3.000 mensili, 36.000 annue, 27.805 partite, totale 986.491.847.

V categoria - 2.500 mensili, 30.000 annue, 45.175 partite, totale 1.329.679.000.

VI categoria - 2.000 mensili, 24.000 annue, 60.000 partite, totale 1.431 milioni.

Queste sei prime categorie impegnano fondi per circa 8.054 milioni. Per le rimanenti due categorie, la settima e l'ottava, sono previste rispettivamente mille lire e settecentocinquanta lire: due pacchetti di sigarette, è vero, ma questo perché si è voluto ac-

ettare il principio che tutte le categorie hanno diritto a qualcosa. Le 79.786 partite della settima categoria comunque comportano per un semestre una spesa di 469.947.000 lire; le 145.793 partite dell'ottava categoria, infine, comportano, sempre per un semestre, una spesa di 642.536.000 lire. La decorrenza dal 1° luglio 1967 non è dovuta altro che al fatto che ci siamo dovuti piegare di fronte allo stanziamento di 25 miliardi, e abbiamo preferito così far decorrere posticipatamente il beneficio piuttosto che non concedere niente.

Gli assegni di cumulo comportano una spesa di 243 milioni; gli assegni di collocamento (mille lire mensili, 12 mila annue, 50 mila partite) ne comportano una di 600 milioni; per gli assegni di previdenza (mille lire mensili, 12 mila annue, 115 mila partite) la spesa è di un miliardo 383 milioni. L'assegno speciale temporaneo agli invalidi di prima categoria (5 mila lire al mese) comporta un aumento di spesa di 600 milioni soltanto per il secondo semestre. Il trattamento di incollocabilità ai « mentali » comporta una spesa (300 partite) di 34.110.000 lire. La concessione automatica dell'assegno di previdenza con assegno minimo INPS (186 mila lire annue) comporta una spesa per il secondo semestre di 558 milioni. Gli oneri per le modifiche tabellari sono di 435 milioni. In totale quindi le pensioni dirette beneficeranno nel 1967 di 12.463 milioni.

Siccome il criterio seguito è quello di dividere esattamente a metà lo stanziamento di 25 miliardi, altri 12.500 milioni sono stati assegnati alle pensioni indirette, così suddivisi: alle vedove (60 mila partite) 1.270 milioni; ai genitori (114 mila partite) 2.394 milioni; agli orfani, collaterali e maggiorenni (3.500 partite) 73.500.000 lire. L'aumento di mille lire mensili comporta una spesa per il secondo semestre di 966 milioni; i genitori (tabella M) comportano una spesa di 684 milioni; l'aumento degli assegni di previdenza incide per complessivi 7.110 milioni. Totale per le pensioni indirette: 12.498 milioni.

È un calcolo fatto stiracchiando da una parte e dall'altra, per rimanere nell'ambito dei 25 miliardi. La tredicesima mensilità e gli aumenti tabellari che poi si verificheranno durante il 1968 comporteranno una spesa complessiva di altri 15 miliardi, cosicché a questo punto lo stanziamento del bilancio, che era di 276 miliardi nel 1966, ammonterà a 291 miliardi nel 1967. Per quanto riguarda il 1968 — così è stato detto al Senato — poiché purtroppo, per legge naturale, si avrà una diminuzione del numero dei pensionati, con

questa diminuzione si potrà far fronte all'aumento di 15 miliardi previsto per quell'anno. È un ripiego, lo so...

NICOLETTO. È un ripiego che ci offende! BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma purtroppo è una realtà di cui bisogna tener conto.

Con questi chiarimenti, non posso che raccomandare l'approvazione della proposta di legge.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Il dibattito ha rivelato una sostanziale concordia nel riconoscimento dell'utilità di questo provvedimento, se non della sua bontà, nel complesso.

Anche coloro che hanno espresso delle riserve hanno finito col riconoscere che, nell'arco degli stanziamenti che erano a disposizione del Parlamento, molto di più non si poteva fare. Il Relatore, perciò, non può che confermare quanto ha detto prima e ribadire, sia pure con qualche riserva, che questo provvedimento contiene alcuni elementi innovatori nel complesso positivi.

D'altra parte ci troviamo di fronte ad una legge di carattere transitorio e ci auguriamo che questa transitorietà sia la più breve possibile affinché un provvedimento definitivo sulla riorganizzazione di tutta la materia possa essere varato quanto prima dai due rami del Parlamento. In questo senso ribadisco i concetti fondamentali che avevano ispirato la mia relazione e sollecito ancora una volta la approvazione della proposta di legge.

RAFFAELLI. Preannuncio un ordine del giorno che mi è stato suggerito dall'andamento della discussione. Mi sembra che su di un punto ci troviamo tutti d'accordo e, cioè, che questa legge stralcio, o stralcio di legge, è vincolata dagli stanziamenti sul bilancio corrente. Per il bilancio del 1968 mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia auspicato una maggiore disponibilità di fondi e, tenuto conto che il bilancio del 1968 dovrà essere presentato entro il 31 luglio, io propongo a tutti i colleghi della Commissione di fare risultare questo incontro di valutazioni e di volontà in un voto, in un ordine del giorno che la Commissione potrebbe oggi sanzionare, voto che sia tenuto presente nei lavori preparatori per la formazione del bilancio del 1968. L'ordine del giorno recita: « La Commissione finanze e tesoro, discutendo la proposta di legge n. 3951, impegna il Governo ad aumentare sufficientemente gli stanziamenti del capitolo relativo alle pensioni di guerra, nel bilancio di previsione dello Stato del 1968, in corso di formazione, al fine di accogliere

le giuste istanze dei mutilati e invalidi di guerra rimaste insoddisfatte ».

Questo ordine del giorno è proposto da me e dal collega Nicoletto ma preferiremmo che la Commissione lo votasse all'unanimità facendolo proprio.

MARZOTTO. Nel ringraziare l'onorevole Sottosegretario per le notizie forniteci vorrei rivolgergli una viva preghiera perché, non appena possibile, ci faccia conoscere alcuni dati.

Io ho rilevato, da una somma fatta grosso modo, che, per le pensioni dalla prima alla sesta categoria, risultano circa 235 mila fascicoli, mentre per le ultime due categorie esistono 225 mila pratiche. La domanda è questa: quanto viene a costare allo Stato l'accertamento delle 225 mila pratiche afferenti alle ultime due categorie? Non è forse più conveniente dare istruzione agli uffici per una minore rigidità fiscale allo scopo di eliminare le ultime due categorie e, in questo modo, ridurre le pratiche esistenti?

Questa domanda potrebbe, forse, portare ad interessanti conclusioni considerando se valga la pena di tenere in piedi tutte le categorie di pensioni oggi esistenti e tenuto conto del costo sopportato dallo Stato per vagliare 225 mila pratiche di pensioni che, come ha detto il Sottosegretario, servono per le sole sigarette.

SCRICCIOLÒ, *Relatore*. Sull'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Raffaelli il Relatore deve dire che tutta la Commissione auspica un aumento degli stanziamenti di bilancio a favore delle pensioni di guerra, però l'auspicio del Parlamento non va visto da un punto di vista settoriale, ma deve essere considerato nel quadro della programmazione che assegni congrui stanziamenti per tutto il settore pensionistico del nostro paese.

L'ordine del giorno potrebbe essere, quindi, accettabile, da parte del Relatore, solo se collocato in un quadro più vasto che desse maggiore rilievo al settore previdenziale ed assistenziale del nostro paese. In questo senso il Relatore potrebbe esprimere parere favorevole.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accettare un ordine del giorno che lo impegna ad aumentare gli stanziamenti. Può accettare una raccomandazione od un invito affinché, nella previsione di un miglioramento delle condizioni economiche del paese, si tenga particolarmente conto delle necessità dei pensionati di guerra.

Ciò anche perché, richiamandomi all'intervento dell'onorevole Relatore, nel piano della programmazione se ben ricordo, ci sono solo 3 o 4 righe che riguardano i pensionati di guerra.

RAFFAELLI. Signor Presidente, a me pare che si possa arrivare ad un voto unanime.

MARZOTTO. Dato che nell'ordine del giorno vi sono alcune parole imprecise credo che sia opportuno rivedere il testo.

ZUGNO. Io credo che il problema della copertura non sia di stretta competenza della nostra Commissione, ma riguardi la Commissione bilancio.

A noi interessa tutto il riordinamento della materia, cioè che vengano presi in considerazione quei 7 disegni di legge che sono giacenti al Senato con l'impegno del Governo di studiare adeguatamente il problema per arrivare alla sua soluzione mediante lo stanziamento dei mezzi finanziari occorrenti.

RAFFAELLI. Nessuno più di noi è sensibile alla tesi dell'onorevole Scricciolo di un allargamento delle considerazioni che andiamo facendo a tutto l'arco dei problemi assistenziali. Eravamo però, partiti dall'esame di un disegno di legge che riguarda le pensioni di guerra, e riguarda soltanto quella parte, che tutto fa ritenere insufficiente, del finanziamento. Noi volevamo semplicemente far valere nella formazione del bilancio 1968 la volontà che si va manifestando stamani in Parlamento.

Mettiamo quindi « invita » al posto di « impegna », ed evidenziamo anche la considerazione dell'onorevole Scricciolo: « nel quadro dell'assistenza a tutte le categorie », e approviamo l'ordine del giorno, che può anche figurare come presentato dalla intera Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà esaminato dopo la discussione degli articoli.

Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno precisato il proprio pensiero.

Propongo di assumere quale testo base la proposta di legge n. 3951. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché l'eventuale approvazione della proposta n. 3951 comporterà l'assorbimento integrale della proposta n. 80 e l'assorbimento del solo articolo 2 della proposta n. 937, occorre procedere allo stralcio dalla proposta n. 937 degli articoli 1 e 3, non concernenti le pensioni di guerra, e da accantonare.

Pongo in votazione tale proposta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta n. 3951. Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella *C* annessa alla presente legge.

La tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle *G*, *I*, *M*, *O* annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.

L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

(È approvato).

ART. 3.

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella *F-1*, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella *F-1*.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *F-1*.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella *F-1* allegata alla presente legge.

L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella *F* annessa alla legge stessa sono soppressi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60.000 annue.

L'onorevole Nicoletto propone di sostituire le parole: « è concesso un assegno speciale temporaneo non reversibile di lire 60.000 annue » con le altre « è concesso l'assegno d'incolloccamento stabilito dall'articolo 6 della presente legge ».

SCRICCIOLO, Relatore. Debbo esprimere parere contrario all'emendamento, in quanto verrebbe alterato lo stanziamento a disposizione, che la V Commissione ha dichiarato invalicabile.

NICOLETTO. Noi abbiamo presentato cinque emendamenti, tendenti al superamento di alcuni principi che ci preoccupano seriamente. Dichiariamo subito però che siamo disposti a ritirarli, alla condizione che almeno una venga accolta: e precisamente quello che si riferisce alla decorrenza, che è la questione più pregiudizievole in tutti i sensi.

Ho sentito l'onorevole Zugno esprimere le sue perplessità sulla decorrenza. Il Relatore ha fatto altrettanto. Siamo tutti convinti che quella decorrenza sia errata. In fin dei conti, si tratta di un valore di spesa non superiore ai due miliardi di lire; e non credo che l'inflessibilità in proposito sia tale da

non consentire che in un bilancio non si riescano a trovare due miliardi!

RAFFAELLI. L'onorevole Nicoletto ha già spiegato molto bene la questione. Per mio conto vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulle conseguenze psicologiche e morali nei confronti di una categoria che troppo spesso viene chiamata benemerita, senza che poi venga mantenuto alcun impegno assunto in funzione di tale appellativo. Una legge stabilisce degli aumenti insufficienti, modesti, inadeguati; poi stabilisce due termini di decorrenza e dice: per gli invalidi delle categorie X e Y decorrenza 16 settembre 1966; per gli invalidi delle altre categorie, invece, decorrenza non soltanto posteriore, ma addirittura futura rispetto all'entrata in vigore della legge.

Ora, onorevole Braccesi, ammettiamo il caso che, fuori, si incontrino due invalidi, uno di terza categoria, che riceverà mille lire di aumento a partire dal 16 settembre 1966, e l'altro di settima categoria che riceverà 700 lire di aumento a decorrere dal 1° luglio 1967. Ambedue hanno fatto la guerra, però uno viene classificato nella categoria superiore perché ebbe la fortuna di essere visitato in un periodo in cui le commissioni mediche erano obiettive, mentre l'altro venne visitato nel periodo in cui Sottosegretario di Stato al Tesoro era l'onorevole Preti il quale si era messo in testa di risanare le finanze dello Stato attraverso la fiscalità delle commissioni.

ZUGNO. È inaccettabile questo ragionamento!

RAFFAELLI. Ma è giusto inserire in una legge dello Stato questo assurdo principio asserendo il motivo che, per parificare le decorrenze, occorrerebbero due miliardi? L'equivalente, cioè, come potrebbero pensare quei due combattenti, delle spese illegali del SIFAR o di tante decine e decine di casi che formano oggetto di rilievi al bilancio dello Stato da parte della Corte dei conti? La nostra proposta, onorevole Sottosegretario, è di parificare la decorrenza e ci appelliamo a tutti i componenti la Commissione per superare questo scoglio al fine di eliminare la grave sperequazione insita nella legge.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le considerazioni del collega sono giuste, però di fronte alle cifre le considerazioni non valgono. Per poter correggere la decorrenza stabilita per la settima e l'ottava categoria bisognerebbe mettersi a tavolino e ridurre l'aumento tabellare delle altre categorie, oppure reperire la somma necessaria. D'altra parte, dato che bisogna rivedere le

leggi nel loro complesso, è inutile perdere tempo per correggere questa distorsione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicoletto dianzi letto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo pervenuto dal Senato di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5.

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2^a, 3^a o 4^a categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera G, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi iscritti alla 1^a categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previ-

sto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

«L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il Presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal Presidente stesso.

Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

Il Ministro del tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro del tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

Gli invalidi, fruitori dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplicino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo mas-

simo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità ».

L'onorevole Nicoletto propone un emendamento suppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Il Relatore esprime parere contrario.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento suppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, nel testo pervenuto dal Senato e di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 44-*bis* della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2^a all'8^a categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue ».

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

(È approvato).

ART. 7.

L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2^a all'8^a categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

(È approvato).

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dal-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

l'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore ».

(È approvato).

ART. 10.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue:

(È approvato).

ART. 11.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorrenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

(È approvato).

ART. 12.

Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2^a all'8^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di reversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella L, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di reversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, numero 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in aggiunta al trattamento previsto dalla tabella L compete il beneficio contemplato dallo articolo 57 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

trattamento di cui al presente articolo viene ripartito, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e l'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

L'onorevole Nicoletto propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 13: « Ai titolari di cui al presente articolo è pure concessa la assistenza sanitaria ».

NICOLETTO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, per le pensioni dirette, la percentuale di aumento è stata del 25-24-23-22, fino al 12 per cento, per tutte le categorie, mentre per le pensioni indirette, di cui fruiscono anche le vedove di guerra, l'aumento è stato appena del 5 per cento.

Si pensi che ci sono vedove dalla guerra 1915-18 che spendono la maggior parte delle 19 o delle 25 mila lire di pensione per comprare le medicine necessarie a curare gli acciacchi dell'età avanzata. E da 14 anni che chiediamo, per questa categoria, l'assistenza sanitaria ma non si è ottenuto nulla. Chiediamo, perciò, di fare la cosa più umana concedendo l'assistenza sanitaria a queste vedove.

SCRICCIOLÒ, *Relatore*. Il principio esposto dall'onorevole Nicoletto è giusto, però l'emendamento non indica qual è l'incidenza della spesa. Per tale ragione non posso accoglierlo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei precisare che di questo problema mi sono occupato anche antecedentemente alla discussione del disegno di legge, ma nonostante le ricerche fatte, anche per campione, non sono ancora riuscito a stabilire il numero delle vedove o dei genitori che potrebbero aver diritto all'assistenza, per determinare la spesa e per determinare inoltre quale assistenza concedere e presso quali istituti.

In queste condizioni non posso accettare l'emendamento, perché troppo generico.

NICOLETTO. Mi auguro che non siano morte tutte le vedove, prima che si siano fatte le ricerche necessarie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo di iniziativa dell'onorevole Nicoletto, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo pervenuto dal Senato e di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 14.

L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

(È approvato).

ART. 15.

All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

ART. 16.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purché non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

(È approvato).

ART. 17.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

Il Ministro del tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un

membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

È in facoltà del Ministro del tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

(È approvato).

ART. 18.

L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.

Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro del tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle nor-

me relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19.

Disposizioni transitorie e finali

ART. 19.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle *C*, *D*, *G*, *I*, *M* ed *O* sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:

a) per gli invalidi iscritti alle categorie dalla 1^a alla 6^a e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *I* ed *O*, dal 16 settembre 1966;

b) per gli invalidi iscritti alla 7^a ed 8^a categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *G* ed *M* dal 1^o luglio 1967.

Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella *E* sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi degli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella *F* nonché i benefici economici previsti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza di parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione

provinciale del tesoro competente per territorio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella *E*, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Gli onorevoli Nicoletto Raffaelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente a modificare la decorrenza per gli invalidi iscritti alla settima e ottava categoria: propongono cioè di sostituire alla lettera *b*) del primo comma le parole « 1^o luglio 1967 » con le altre « 16 settembre 1966 ».

ANGELINO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Questo articolo 19 mi sembra veramente assurdo. Perché mai infatti non si è stabilito una data unica, per sempio il 1^o gennaio 1967?

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perché ci sono 6 miliardi del 1966.

ANGELINO. Mi chiedo come faccia lei, signor Sottosegretario, a sapere che ci sono proprio quei sei miliardi? Quante volte abbiamo accertato che il deficit, previsto in 300 miliardi, è salito a 400-450 miliardi, perché la copertura era quella che era, ma certi disegni di legge « dovevano » passare, si voleva farli passare! Ci sono sei miliardi, lei dice. Non una lira di più! Vorrei questa dimostrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Nicoletto, non accolto né dal Governo né dal Relatore di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della proposta di legge, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Agli articoli 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 20.

Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mu-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

tilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella D è soppressa.

(È approvato).

ART. 21.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio:

(È approvato).

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle. Do lettura delle tabelle C e D.

Ammontare annuo dalla 1^a all'8^a categoria

GRADI MILITARI	C A T E G O R I E							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
	T a b e l l a C							
Sottufficiali e truppa ...	300.000	240.000	222.000	204.000	174.000	144.000	108.000	81.000
Ufficiali inferiori	345.000	276.000	255.300	234.600	200.100	165.600	124.200	93.150
Ufficiali superiori	379.500	303.600	280.830	258.060	220.110	182.160	136.620	102.465
Ufficiali generali	417.450	333.960	308.913	283.866	242.121	200.376	150.282	112.711
	T a b e l l a D							
Sottufficiali e truppa ...	270.000	216.000	199.800	183.600	156.600	129.600	97.200	72.900
Ufficiali inferiori	310.500	248.400	229.770	211.140	180.090	149.040	111.780	83.835
Ufficiali superiori	341.550	273.240	252.747	232.254	198.100	163.944	122.958	92.218
Ufficiali generali	375.705	300.564	278.022	255.479	217.910	180.339	135.254	101.440

L'onorevole Nicoletto ha presentato il seguente emendamento: « L'ammontare annuo per la settima categoria è di lire 114.000, per la ottava categoria di lire 84.000, se di tabella C; di lire 103.000 e di lire 75.000 se di tabella D, quando trattasi di sottufficiali e truppa (nella stessa proporzione gli aumenti per i gradi inferiori) ».

NICOLETTO. Ho già detto delle percentuali di aumento per le pensioni dirette, che scendono fino al 12 per cento partendo dal

25 per cento e passando attraverso il 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 per cento; per cui invece di 9.000 lire, l'aumento per l'ottava categoria sarebbe di 12.000 lire, e poi si sale gradatamente. Cercavo cioè di mantenere la proporzione che è già insita nella legge, e da cui sono escluse la settima e l'ottava categoria. Questo il significato dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alle tabelle C e D.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le tabelle C e D nel testo originario.

(Sono approvate).

Alle altre tabelle allegate alla proposta di legge non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e le porrò successivamente in votazione.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G) .

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue . . . L. 227.400)

(È approvata).

CUMULO		TABELLA F	COMPLESSO DI DUE INFERMITA'							
		Importi annui	Cate- goria	8	7	6	5	4	3	2
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	L. 450.000		2	II+2/10	II+3/10	II+5/10	I	I	I	I
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . .	» 300.000		3	II	II	II	I	I	I	
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 240.000		4	III	III	II	II	II		
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	» 180.000		5	IV	IV	III	III			
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	» 150.000		6	V	V	IV				
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A	» 120.000		7	VI	VI					
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	» 108.000		8	VII						
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	» 96.000									
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	» 84.000									

(È approvata).

TABELLA G.

VEDOVE ED ORFANI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L.	233.272
Ufficiali inferiori	L.	250.318
Ufficiali superiori	L.	263.314
Ufficiali generali	L.	269.000
<i>(È approvata).</i>		

TABELLA I.

Sottufficiali e truppa	L.	259.392
Ufficiali inferiori	L.	278.000
Ufficiali superiori	L.	291.500
Ufficiali generali	L.	298.000
<i>(È approvata).</i>		

TABELLA M.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L.	116.293
Ufficiali inferiori	L.	128.497
Ufficiali superiori	L.	137.839
Ufficiali generali	L.	155.168
<i>(È approvata).</i>		

TABELLA O.

Sottufficiali e truppa	L.	141.741
Ufficiali inferiori	L.	154.800
Ufficiali superiori	L.	163.800
Ufficiali generali	L.	180.800
<i>(È approvata).</i>		

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

TABELLA L.

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI DALLA 2^a ALL'8^a CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	IMPORTI ANNUI						
	2 ^a categoria	3 ^a categoria	4 ^a categoria	5 ^a categoria	6 ^a categoria	7 ^a categoria	8 ^a categoria
VEDOVE							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Vedova sola	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Vedova con 1 orfano	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Vedova con 2 orfani	228.144	224.676	222.636	216.444	209.940	202.704	197.160
Vedova con 3 orfani	232.008	228.276	226.080	219.408	212.400	204.612	198.636
Vedova con 4 o più orfani	235.860	231.864	229.512	222.360	214.848	206.508	200.112
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Vedova sola	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Vedova con 1 orfano	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Vedova con 2 orfani	215.496	212.436	209.496	203.904	199.092	194.496	189.912
Vedova con 3 orfani	218.376	215.088	211.920	205.896	200.712	195.756	190.824
Vedova con 4 o più orfani	221.256	217.728	214.344	207.888	202.344	197.028	191.748
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Vedova sola	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Vedova con 1 orfano	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Vedova con 2 orfani	208.032	205.368	202.824	197.904	194.208	190.536	187.068
Vedova con 3 orfani	210.348	207.468	204.732	199.440	195.456	191.496	187.764
Vedova con 4 o più orfani	212.652	209.568	206.640	200.976	196.704	192.456	188.460
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Vedova sola	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Vedova con 1 orfano	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084
Vedova con 2 orfani	196.860	194.268	192.684	189.888	188.184	185.820	183.516
Vedova con 3 orfani	198.312	195.516	193.812	190.800	188.964	186.420	183.936
Vedova con 4 o più orfani	199.764	196.776	194.952	191.712	189.756	187.020	184.356
ORFANI SOLI							
Ufficiali generali e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	203.712	201.936	200.892	197.712	194.376	190.668	187.824
Fino a 3 orfani ...	208.860	206.724	205.476	201.660	197.652	193.200	189.792
Fino a 4 orfani ...	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Fino a 5 o più orfani	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Ufficiali superiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	197.220	195.660	194.160	191.280	188.820	186.456	184.104
Fino a 3 orfani ...	201.072	199.188	197.388	193.944	190.980	188.148	185.328
Fino a 4 orfani ...	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Fino a 5 o più orfani	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Ufficiali inferiori e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	193.404	192.036	190.728	188.208	186.312	184.428	182.652
Fino a 3 orfani ...	196.488	194.844	193.272	190.248	187.980	185.712	183.576
Fino a 4 orfani ...	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Fino a 5 e più orfani	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati							
Fino a 2 orfani ...	187.668	186.348	185.532	184.092	183.228	182.016	180.828
Fino a 3 orfani ...	189.612	188.016	187.032	185.316	184.272	182.808	181.392
Fino a 4 orfani ...	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Fino a 5 e più orfani	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084

(È approvata).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno d'iniziativa dei deputati Nicoletto e Raffaelli e fatto proprio dalla Commissione.

« La Commissione finanze e tesoro, nel discutere la proposta di legge n. 3951, fa voti perché il Governo, nel quadro di un miglioramento delle prestazioni assistenziali previsto nel Piano quinquennale, aumenti sufficientemente anche gli stanziamenti del capitolo relativo alle pensioni di guerra a partire dal bilancio 1968 in corso di formazione, al fine di accogliere le giuste esigenze dei mutilati e invalidi di guerra, rimaste insoddisfatte ».

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accólgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli insiste per la votazione ?

RAFFAELLI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato).

RAFFAELLI. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Signor Presidente, onorevoli colleghi ! Il nostro gruppo, che ha lottato in questa sede come al Senato per migliorare il più possibile la proposta di legge, darà tuttavia voto favorevole. Il problema delle pensioni ai mutilati e invalidi di guerra è stato dal nostro gruppo più e più volte richiamato all'attenzione del Governo e della maggioranza. Il Governo, nei confronti di queste categorie come di tutte le categorie di lavoratori in stato di pensione, ha rivelato ancora una volta un atteggiamento elemosiniero, piuttosto avaro. Vorrei aggiungere che nei riguardi dei mutilati e invalidi di guerra matura il settimo anno di inadempienza del Governo, che non ha mantenuto l'impegno, assunto solennemente nel 1961 dal Ministro Andreotti, relativo all'assegno delle cinquemila lire mensili. Oggi voi avete votato persino contro modesti, legittimi, giusti e moralmente ineccepibili emendamenti, che l'onorevole Nicoletto vi ha illustrati. Si dice che nel pomeriggio, in Aula, voterete anche contro la nostra mozione, che chiede giusti, modesti aumenti. È un Governo contro tutti i pensionati, è un Governo contro la maggior parte dei lavoratori italiani.

Questa proposta di legge è lo stralcio di quanto era emerso da molte lotte unitarie, ma è, nello stesso tempo, il tradimento dei diritti e delle speranze, sommesse o clamorose, che venivano avanzate in tutto il paese.

Il Governo di centro sinistra, con la sua « socialità », non riesce a realizzare ciò che il Parlamento ebbe a fare nel 1957, quando

ancora, il Governo di centro sinistra non esisteva. Ciò prova che questa non è la migliore formula di governo. Infatti quale funzione ha svolto questo Governo di centro sinistra ? La funzione di troncare le rivendicazioni che si erano manifestate al livello delle associazioni unitarie di tutte le categorie, polverizzando, altresì, le esigenze dei mutilati e degli invalidi di guerra. Questi devono sapere che le loro richieste e le loro rivendicazioni, messe insieme pazientemente e portate fino alle soglie del Parlamento, hanno avuto, nei colleghi di nostra parte, un coerente sostegno, mentre nel Governo di centro sinistra hanno trovato l'opposizione e la stroncatura.

NICOLETTO. Io debbo dichiarare che mi asterrò dal voto perché, di fronte ad una legge che rappresenta tutto l'opposto di quanto si doveva fare non mi sento di partecipare alla votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge numero 3951 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta e, ove approvata, comporterà l'assorbimento della proposta n. 80 e dell'articolo 2, a stralcio, della proposta numero 937.

Discussione del disegno e della proposta di legge: Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3940); Dosi e Longoni: Detrazione della imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli Istituti universitari per ricerche scientifiche (3524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (3940) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dosi e Longoni concernente « Detrazione dell'imposta di ricchezza mobile del 50 per cento delle somme erogate dalle aziende industriali agli istituti universitari per ricerche scientifiche » (3524).

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di riferire sui provvedimenti.

AZZARO, *Relatore*. È al nostro esame il disegno di legge già approvato dal Senato e relativo ad agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Esso non innova sostanzialmente in materia, bensì fa un riordino, costituendo una sorta di testo unico delle agevolazioni tributarie concesse alle università e agli

istituti di istruzione universitaria. Il provvedimento, presentato da vari Ministri, parte dalla considerazione che le precedenti agevolazioni previste dall'articolo 45 della legge del 24 luglio 1962 avevano in pratica determinato alcune controversie, che avevano reso difficile l'applicazione concreta della legge. Ha reso quindi esplicite alcune esenzioni, con un articolo che mette in maggiore evidenza e precisa meglio quali sono le agevolazioni che vengono concesse alle università e agli istituti d'istruzione universitaria.

Senonché è stata da più parti manifestata una esigenza, che l'altro ramo del Parlamento non ha tenuto in considerazione. Mi riferisco alla esenzione dai diritti doganali anche di quegli strumenti scientifici che devono necessariamente venire importati nel nostro Paese, in quanto la nostra industria non li costruisce. Un emendamento in articolo 5 bis, raccomandato anche dalla direzione degli Istituti universitari e dal Ministero della pubblica istruzione, darebbe la possibilità di una esenzione.

Si è molto discusso su questo punto dei diritti doganali, anche perché prima del riordino della materia era controverso se i diritti doganali dovessero essere assimilati ai dazi, da cui gli strumenti sono esentati, ovvero gli stessi dovessero essere distinti dai dazi e quindi dovessero essere corrisposti. Vi è stata anche una circolare del Ministero della pubblica istruzione, che dava una interpretazione di natura diversa da quella del Ministero delle finanze. Il Ministro della pubblica istruzione riteneva cioè che i diritti doganali non fossero dovuti dalle università nel momento in cui queste ricevevano gli strumenti scientifici. Oggi da più parti si fa presente l'opportunità di inserire nel disegno di legge approvato dal Senato un articolo 5 bis che regoli questa materia ed esenti anche dai diritti doganali tutti gli strumenti scientifici che vengono importati dalle università. Desidererei quindi che su questa proposta di modifica, di cui ho messo a conoscenza anche il Governo, quest'ultimo esprimesse il suo parere. Io credo infatti che ciò sarebbe una opportuna introduzione, che verrebbe a tutelare meglio le università e a dare alla ricerca scientifica un ulteriore aiuto.

Vi può essere tuttavia anche il pericolo di un ritardo, perché con questo emendamento il provvedimento dovrebbe ritornare al Senato e quindi potrebbe verificarsi una perdita di tempo, oggi non calcolabile, che potrebbe danneggiare il provvedimento nel suo insieme.

Quanto alla proposta di legge n. 3524 essa è collegata all'articolo 2 del disegno di legge e stabilisce un diverso e più ristretto meccanismo esonerativo per le industrie che incarichino di ricerche specifiche i laboratori universitari.

Proporrò peraltro alla Commissione di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3940 già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZOTTO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge n. 3940, tuttavia riteniamo di doverci associare alle considerazioni del Relatore per quanto riguarda la questione delle importazioni doganali; finora infatti gli uffici di dogana hanno ritenuto che le università fossero tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dell'« Ige » e dell'imposta di conguaglio, e ciò nonostante il preciso parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui, se si tien conto dei fini della legge n. 1073, diretta al potenziamento delle dotazioni tecnico-scientifiche degli istituti universitari, non può aversi dubbio alcuno che fosse intendimento del legislatore esentare gli istituti medesimi anche dall'imposta sostitutiva della « Ige » e dall'imposta di conguaglio.

Questa è la prima questione, che riguarda l'articolo 5 e per la quale ho presentato un emendamento in forma di articolo aggiuntivo. L'altra questione riguarda invece un aspetto che il Relatore non ha preso in considerazione, e precisamente quello della esenzione degli immobili universitari dalle imposte fondiarie. Fino ad ora gli uffici finanziari hanno ritenuto che l'articolo in questione non implichi l'esenzione degli immobili da tali imposte, in quanto ritenuti produttivi di un certo reddito. Anche questa interpretazione degli uffici finanziari è in aperto contrasto con il parere, non equivoco, del Consiglio di Stato, che così dice: « La concessione in uso gratuito e perpetuo di immobili demaniali alle università, che perseguono fini di interesse pubblico e il cui mantenimento è a carico dello Stato, non può costituire motivo e fonte di reddito alcuno per le università medesime ».

Tuttavia, nonostante questo parere del Consiglio di Stato, sono sorte negli ultimi anni innumerevoli controversie fra gli uffici fiscali e le università. Ora, lo scopo dell'articolo 4 bis (altro emendamento che mi sono permesso di presentare) è di superare questa diversità di interpretazione delle norme contenute nell'articolo 45 e di eliminare il perdurare di tali controversie.

TURNATURI. Il disegno di legge sul quale ha riferito l'onorevole Azzaro tende soprattutto a dare un riordinamento a tutta la complessa materia delle esenzioni di cui beneficiano le università italiane, e soprattutto cerca di risolvere alcuni dubbi sorti nella interpretazione di talune norme di esenzione. In questa direzione, l'emendamento proposto dall'onorevole Azzaro trova anche il mio consenso, perché serve a chiarire le controversie che sono sorte e continuano a sorgere fra amministrazione finanziaria e università, circa la possibilità o meno di avvalersi delle disposizioni oggi vigenti.

Il problema degli apparecchi scientifici mi pare che sia molto importante ai fini del progresso scientifico del nostro Paese.

Quindi sono d'accordo con l'emendamento proposto dal Relatore. Come il Presidente potrà notare io ho presentato un altro emendamento, formulato come articolo aggiuntivo 4 bis, appunto per consentire agli immobili che sono destinati in uso alle università, per l'istruzione, l'esonero dal pagamento della imposta fondiaria. Mi pare che il fine che la legge si propone sia meglio perseguito se si pone un freno al sorgere di continue e frequenti contestazioni tra l'amministrazione finanziaria e quella della pubblica istruzione. D'altra parte mi pare che l'interesse scientifico sia preminente rispetto alle esigenze, pure degne di rispetto, dell'amministrazione finanziaria. Per tali considerazioni darò voto favorevole all'emendamento preannunciato dal collega Azzaro.

VESPIGNANI. Anch'io ho presentato un emendamento e nell'illustrarlo desidero sottolineare come nella sua seconda parte vengano assimilati ai beni che sono passati alle Università anche quei beni demaniali che sono stati concessi alle Università, a titolo gratuito, da enti pubblici.

Per quanto riguarda il problema della esenzione, non solo dai dazi doganali, ma da tutti i diritti doganali, noi pure concordiamo sulla necessità di chiarire questo punto importante: A me pare che voler sostenere che una simile esenzione possa compromettere lo sviluppo dell'industria nazionale è discutibile soprattutto per il fatto dell'esistenza dell'articolo 45 del testo unico citato. Semmai si dica chiaramente che si tratta di materiale e di apparecchiature che non possono essere fornite dall'industria nazionale, ma questa norma deve essere mantenuta in ogni caso. Servirà, d'altra parte di stimolo all'industria nazionale a produrre quegli apparecchi pro-

dotti dall'industria estera e che sono indispensabili allo sviluppo della ricerca scientifica e degli studi universitari che, ovviamente, non possono essere limitati da ragioni fiscali.

AZZARO, *Relatore*. Il Relatore naturalmente concorda con gli emendamenti preannunciati. Faccio presente al Governo che questo disegno di legge, che riordina tutta la materia delle agevolazioni, parte dall'articolo 45 del citato testo unico, e che gli emendamenti preannunciati costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 45 medesimo.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto il Governo deve sottolineare che il disegno di legge n. 3940, presentato prima al Senato, aveva lo scopo di riordinare la materia evitando di allargare la sfera relativa alle esenzioni previste dalla legge n. 1073 del 1962.

Questo è stato il motivo che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge che, tra l'altro, porta come prima firma quella del Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gui. Pertanto il contenuto politico di questa legge è di competenza del Ministro della pubblica istruzione, mentre la volontà politica dell'intero Governo è di mantenere le esenzioni previste dalla legge fondamentale n. 1073.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dai colleghi Azzaro, Marzotto e Turnaturi, relativi alle esenzioni dai diritti doganali, devo ricordare che a suo tempo furono oggetto di discussione in Senato il quale decise in termini negativi. Lo stesso dicasi per l'emendamento Marzotto, Turnaturi e Vespignani relativo alle esenzioni per i redditi sui fabbricati, terreni, eccetera. Si tratterebbe, infatti, di aprire un varco attraverso cui potrebbero passare altre esenzioni.

Per questi motivi e, in considerazione dell'urgenza del Governo, di cui mi faccio portavoce, chiedo che sia accettato il disegno di legge nel testo presentato su iniziativa del competente Ministro della pubblica istruzione e che è pervenuto dal Senato. Queste ragioni mi costringono anche a respingere gli emendamenti.

AZZARO, *Relatore*. Vorrei far notare al rappresentante del Governo come specialmente l'emendamento 4 bis preannunciato dagli onorevoli Marzotto, Turnaturi e Vespignani sia un emendamento interpretativo, e non rappresenti quindi una esenzione accordata dal Governo. Posso comprendere che il

Governo consideri l'emendamento 5-*bis* come estensivo della esenzione, anche se esso si basa sulla riconosciuta equiparazione alle amministrazioni statali delle università. Evidentemente, una interpretazione più aderente allo spirito del legislatore della legge del 1962, avrebbe dovuto consigliare gli uffici esecutivi del Ministero delle finanze a consentire quella esenzione. Quindi il fatto che la prassi abbia consentito delle riscossioni, che potrebbero anche non essere legittime, non significa che tali riscossioni debbano essere continuate perché se è vero che il provvedimento di legge è stato fatto per un riordino della materia, è vero anche che quest'ultima si prestava a diverse interpretazioni, che avevano finito per frustrare in parte i benefici che la legge aveva accordato. Credo quindi che uno sforzo interpretativo ulteriore del Ministero potrebbe risolvere la questione.

Mi rendo comunque perfettamente conto di quel che dice il Governo: se tutto questo, cioè, dovesse significare che il disegno di legge corre il pericolo di non essere più approvato, in quanto il Ministero per monetizzare, per fare il conto di quello che perde, impiega uno o due o tre mesi, in tal caso evidentemente converrebbe approvare oggi il provvedimento così come è. Mi rimetto comunque alla Commissione.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sono fatto scrupolo di sentire il parere dei due dicasteri maggiormente interessati, quelli della ricerca scientifica e della pubblica istruzione. I due dicasteri hanno cercato, giustamente, in fase di formulazione del provvedimento, di far valere le loro esigenze di tipo settoriale, ma in pratica poi sono stati completamente d'accordo di far approvare il disegno di legge così come pervenutoci dal Senato.

Ecco perché vorrei anch'io pregare gli onorevoli colleghi di accedere a considerazioni che permettano di far fare un passo avanti alla legge fondamentale relativamente allo sviluppo della scuola nel triennio 1962-65; sulla base di questa esperienza, potremmo ulteriormente considerare l'opportunità o meno di assumere determinate altre iniziative a livello legislativo da parte del Governo e del Parlamento, tendenti a concretizzare le istanze qui rappresentate.

TURNATURI. Mi sarei atteso dal Governo l'adesione alla nostra proposta. Non sottovaluto comunque le perplessità avanzate dal Sottosegretario, e peraltro non vorrei assumermi la responsabilità di frapporre, tramite qualche

mio emendamento, ulteriori indugi all'approvazione del presente disegno di legge.

La preoccupazione espressa dal mio emendamento, purtroppo, mi pare si possa risolvere in via interpretativa, attraverso cioè la azione amministrativa del Ministero, perché non vi è dubbio che tra la tesi degli uffici e quella che costituisce la pronuncia del Consiglio di Stato esiste notevole difformità di interpretazione di una norma.

Chiedo quindi al Sottosegretario se non si possa risolvere il problema in via amministrativa. Potrebbe il Governo assumersi l'impegno di studiare il problema in tal senso? E, ove ciò non fosse possibile, cercare successivamente di risolverlo attraverso la presentazione di un disegno di legge sostitutiva?

Comunque, se la tesi del Governo è quella che l'approvazione di qualcuno dei miei emendamenti comporterebbe un rinvio preoccupante nell'approvazione del disegno di legge, aderisco alla tesi del Relatore e mi dichiaro favorevole alla immediata approvazione del provvedimento.

MARZOTTO. Per una volta tanto, proposte ed emendamenti sono stati presentati in testi identici da un membro della maggioranza, da un membro dell'opposizione di sinistra e da uno, diciamo così, dell'opposizione centrista.

Il Governo dice: noi non possiamo avventurarci nell'approvazione di questi due emendamenti, in quanto che quantificare quella che potrebbe essere la rinuncia fiscale nei confronti dell'università, per delle imposizioni o tassazioni cui dovremmo rinunciare, potrebbe comportare del tempo. Mi chiedo: quanto tempo? E qual è, in sostanza, l'ammontare della rinuncia del fisco? E, poiché lo Stato è un tutto unico, quanto si verrebbe a recuperare dall'altra parte per minori intralci burocratici e giudiziari? Anche il Rettore di Roma, onorevole Martino, ha fatto vive premure perché il corpo insegnante non sia disturbato da diatribe, da discussioni, da cause, da cui vorrebbe essere sollevato al più presto; ora, scopo di questi due emendamenti, è proprio quello di eliminare queste cause di contrasto e dare ai Rettori e agli insegnanti di ogni facoltà la possibilità di importare quegli strumenti di cui hanno bisogno, senza dovere ogni volta intentare causa al fisco.

Quanto poi alle osservazioni del Ministero dell'industria, derivano forse dal fatto che c'è, in quel Ministero, la vecchia tradizione di difendere sempre, ad occhi chiusi, quello che può essere l'interesse di certi settori, per

cui tante volte viene voglia di chiamarlo il ministero dell'autarchia. D'altra parte non credo che queste siano ragioni valide. Valide sono, invece, le ragioni, da tutti condivise, di dare un impulso sempre maggiore alla ricerca scientifica con tutti i mezzi necessari. Vorrei, pertanto, insistere presso il Presidente della Commissione perché si discutano questi due emendamenti invitando magari il Governo a darci, nel giro di pochi giorni, dei chiarimenti intorno all'onere presumibile per minori entrate.

ZUGNO. A mio avviso le ragioni addotte dal Sottosegretario, per quanto riguarda le esenzioni dai dazi doganali, sono valide perché, ad un certo momento, possono turbare i rapporti di mercato e di concorrenza tra i prodotti stranieri e quelli italiani.

In questo momento, poi, ci troviamo, per le esenzioni, in condizioni del tutto particolari perché il problema delle esenzioni è, si può dire, la piaga del sistema tributario italiano. Non è detto che non ci siano esenzioni utili, ma, dal momento che è prossima una riforma del sistema tributario è opportuno che tutto il problema venga esaminato in quella sede.

Perciò, data l'urgenza richiesta per l'approvazione della legge, penso che si potrebbe rivolgere una raccomandazione al Governo perché con la politica di programmazione si attui al massimo lo sviluppo scientifico delle università. A nome anche dei miei colleghi sarei d'avviso di procedere all'approvazione della legge così come ci è pervenuta dal Senato.

VESPIGNANI. Noi dobbiamo affrontare il problema dello sviluppo della ricerca scientifica in Italia in relazione al grado di sviluppo che tale ricerca ha negli altri paesi più progrediti.

Per quanto riguarda, invece, la questione dell'articolo 4 bis, mi pare che ci troviamo di fronte all'interpretazione del testo unico, esattamente dell'articolo 45, sul quale avrebbe dovuto soffermarsi il Senato. Ma il Senato non l'ha fatto.

Il problema delle esenzioni dall'imposta sui fabbricati e sui terreni è connesso con la natura stessa degli immobili fondiari che sono in dotazione alle Università. Intanto una buona parte di questi immobili provengono alle Università dallo stesso demanio dello Stato e si è ritenuto di dover applicare una imposta sulla base di un reddito presunto, che però non è tale, per cui le Università non utilizzano questi immobili in sostituzione di

altri immobili, che dovrebbero procurare un reddito, ma semplicemente per ragioni di funzionalità. È chiaro, perciò, che ad un certo momento, è necessario dare una norma interpretativa sicura ad una materia in cui da lungo tempo vi è una controversia tra le Università e il Ministero delle finanze, controversia che è arrivata fino al Consiglio di Stato e alla magistratura ordinaria. Nell'ambito, quindi, di una riforma tributaria, dovranno essere esaminati tutti questi aspetti. Ma qui c'è una norma preesistente per la cui applicazione c'è stato un conflitto di interpretazione. La norma è quella che dice che tutti gli istituti universitari sono equiparati, agli effetti fiscali, alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dal 1958-59. Questa norma è stata disattesa con una interpretazione discutibile della magistratura per cui si tratta di definire un conflitto in atto. Avanzo perciò la proposta di un brevissimo rinvio perché il Ministero delle finanze e quello della pubblica istruzione possano vagliare tutti gli aspetti della questione.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di dare una risposta sottolineando fin da ora che la sua politica di fondo è quella di non aumentare la già grande sfera di esenzioni in atto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Trabucchi e altri: « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3951).

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1967

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3951, risulta assorbita la proposta di legge Cruciani ed altri (80). Risulta altresì assorbito l'articolo 2 della proposta n. 937.

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Bigi, La Penna, Longoni, Marzotto, Matarrese, Napolitano Francesco, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi,

Vespignani, Vicentini, Tempia Valenta, Zugno.

Si è astenuto:

Nicoletto.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO